

REGOLAMENTO (CEE) N. 2126/87 DELLA COMMISSIONE**del 17 luglio 1987****che modifica gli importi compensativi adesione fissati nel settore dello zucchero dal regolamento (CEE) n. 581/86**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 469/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 238 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, è previsto un ravvicinamento in varie tappe dei prezzi portoghesi ai prezzi comuni, dato il loro livello in Portogallo; che tale ravvicinamento riguarda il prezzo d'intervento dello zucchero bianco applicabile in tale Stato membro; che il prezzo sopradetto è stato fissato per la campagna di commercializzazione che inizia il 1° luglio 1987 dal regolamento (CEE) n. 1913/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, che fissa per la campagna di commercializzazione 1987/1988 i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi di entrata, l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzinaggio, nonché i prezzi applicabili in Spagna e in Portogallo⁽²⁾;

considerando che il ravvicinamento dei prezzi precitati alla data del 1° luglio 1987 rende necessario l'adeguamento degli importi compensativi adesione negli scambi con il Portogallo; che a tal fine per ragioni di chiarezza e per tenere conto di tali importi compensativi adeguati, occorre prevedere un nuovo allegato per il regolamento (CEE) n. 581/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione e che fissa tali importi nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2036/86⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 581/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 32.

⁽²⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 57.

ALLEGATO

* ALLEGATO

Importi compensativi adesione applicabili negli scambi con la Spagna e il Portogallo

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi compensativi applicabili negli scambi fra :									
		Importi compensativi applicabili negli scambi fra :									
		da un lato	Comunità a dieci	Comunità a dieci	Spagna	Spagna	Spagna	Portogallo escluso Azzorre	Spagna	Portogallo escluso Azzorre	Azzorre
		dall'altro lato	Spagna	Portogallo escluso Azzorre	Azzorre	Portogallo escluso Azzorre	Azzorre	Paesi terzi	Paesi terzi	Paesi terzi	Paesi terzi
ECU/1 000 kg											
12.04	Barbietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere; canne da zucchero : A. Barbietole da zucchero : I. fresche II. disseccate o in polvere (*)	7,09 26,23	1,26 4,66	1,26 4,66	5,83 21,57	5,83 21,57	— —	7,09 26,23	1,26 4,66	1,26 4,66	1,26 4,66
ECU/100 kg											
17.01	Zuccheri di barbietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti B. Zuccheri greggi	8,60 7,91	7,25 6,67	4,39 4,04	12,99 11,95	15,85 14,58	2,86 2,63	8,60 7,91	7,25 6,67	7,25 6,67	4,39 4,04
Importi compensativi di base in ECU da prendere in considerazione per scagione di 1 %, secondo il caso di contenuto in saccarosio o di zucchero estraibile e per 100 kg netti di prodotti considerati											
17.02 D II	Altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio, la maltodestrina e l'isoglucosio)										
17.02 E	Succedanei del miele, anche misti con miele naturale										
17.02 F I	Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso allo stato secco 50 % o più di saccarosio	0,0860	0,0725	0,0439	0,1299	0,1585	0,0286	0,0860	0,0725	0,0725	0,0439
21.07 F IV	Sciroppi di zucchero aromatizzati o colorati (esclusi gli sciroppi di lattosio, di glucosio, di maltodestrina e di isoglucosio)										

(*) Con un contenuto in saccarosio rapportato alla sostanza secca di almeno 50 %.*